

VERBALE DI SEDUTA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI N. 23 del 06/06/2019

=====

Il giorno **sei** del mese di **giugno 2019** è presente il Revisore Unico dei conti, Rag. Tirelli Antonio, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30/11/2018 per il triennio 01/12/2018 - 30/11/2021, presso la sede del Comune di Luzzara, presa visione della documentazione di seguito richiamata e conservata agli atti:

Espressione del parere sulla proposta di deliberazione della Giunta comunale, ad oggetto:
“ULTERIORE MODIFICA DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019 - 2021 AI SENSI DELL'ART. 6 DEL DLGS. 165/2001 APPROVATO CON PROPRIO ATTO N.156 DEL 21/12/2018 E DA ULTIMO MODIFICATO CON ATTO N. 54 DEL 09/05/2019”

Presa visione dello schema di deliberazione di cui sopra, come illustrato dal responsabile del servizio finanziario, dott. Terzi Marco;

Visti:

- ✓ l'art. 19 comma 8 della legge n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge n. 449/1997 e ss.mm.ii. e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- ✓ l'art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e ss.mm.ii. che prevede da parte degli ee.ll. la riduzione delle spese di personale garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche – amministrative;
- ✓ l'art. 1 comma 557 quater della legge n. 296/2006, che stabilisce, che a decorrere dall'anno 2014, il riferimento è al valore medio del triennio 2011/2013 e non più al valore relativo nell'esercizio precedente;
- ✓ l'art. 11, comma 4 ter del D.L. 90/2014 che stabilisce che “Nei confronti dei comuni colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, i vincoli alla spesa di personale di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno 2014 e per tutto il periodo dello stato di emergenza, si applicano con riferimento alla spesa di personale dell'anno 2011. Nei confronti dei predetti comuni colpiti dal sisma, i vincoli assunzionali di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come da ultimo modificato dal presente articolo, non si applicano a decorrere dall'anno 2013 e per tutto il predetto periodo dello stato di emergenza.”;
- ✓ l'art. 11, comma 2 bis del D.L. 210/2015 che prevede che: “Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2018.”;
- ✓ l'art. 2 bis, comma 44 del D.L. 148/2017 che prevede che: “Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con

modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2020, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse all'attività di ricostruzione. Alle conseguenti attività e alle relative spese si fa fronte con le risorse previste a legislazione vigente”;

- ✓ l'art.3, comma 5 del d.l. 90/2014, come modificato dall'art. 14-bis del del d.l. 4/2019 che prevede che: “(...) A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (...)”;
- ✓ l'art. 33 del d.l. 34 del 30/04/2019 che, in materia di assunzione di personale da parte delle regioni e dei comuni, al comma 2 introduce un nuovo parametro di quantificazione della capacità assunzionale dei singoli enti, subordinandone tuttavia l'operatività ed efficacia all'adozione di apposito decreto ministeriale da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso;

Preso atto che dalla previsione della spesa di personale, quantificata ai sensi dell'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, **per l'anno 2019**, come integrata dalle maggiori spese di personale previste nella proposta di deliberazione della Giunta comunale in oggetto emerge, alla data odierna, un margine positivo presunto rispetto al dato consuntivo dell'anno 2011 per un importo stimato di € **35.562,37**. Detto margine positivo **per l'anno 2020** risulta essere pari ad € **9.256,74**, come da prospetti riepilogativi predisposti dal servizio finanziario ed acquisiti in copia agli atti dallo scrivente;

CERTIFICA

Che la modifica del piano triennale dei fabbisogni 2019-2021 e del piano occupazionale 2019 e 2020 del comune di Luzzara, approvati con deliberazione della Giunta comunale n. 156 del 21/12/2018 e già modificati con successivo atto n. 37 del 30/03/2019 e con atto n. 54 del 09/05/2019, come appare dalla proposta di deliberazione, *de quo*, è improntata al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di personale in quanto prevede il rispetto dei vigenti vincoli di legge per l'anno 2019 e per l'anno 2020;

ESPRIME

parere favorevole all'approvazione della proposta di deliberazione così come presentata, precisando che ogni eventuale e successiva proposta di variazione al piano triennale dei fabbisogni 2019-2021, da assoggettarsi comunque all'acquisizione di ulteriore e specifico parere preventivo da parte dello scrivente sia subordinata al rispetto dei vincoli di spesa di personale, con particolare riguardo a quelli di cui all'art. 1, comma 557 e seguenti della L. 296/2006.

Il presente verbale viene consegnato in duplice copia all'Ente affinché una sia conservata presso il servizio finanziario e una sia consegnata al Sindaco, dando atto che altra copia viene conservata a cura del Revisore Unico.

Luzzara, lì 06/06/2019

Il Revisore Unico dei Conti

Rag. Antonio Tirelli

